

Condizioni generali applicabili al contratto Credito in contanti

1. Per una migliore comprensione, la banca rinuncia in tutte le formulazioni alla doppia forma maschile/femminile.
2. Se il credito viene concesso a più accreditati, questi rispondono in solido verso la banca di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto.
3. La banca si riserva il diritto di verificare ancora la capacità creditizia del cliente. Fino al versamento del credito la banca può ritirarsi dal contratto senza indicare la ragione.
4. Se l'accreditato non effettua un pagamento entro il giorno di scadenza, è in mora il giorno successivo, senza particolare diffida. Se l'accreditato è in mora con pagamenti pari a minimo il 10% dell'importo netto del credito, matura in pagamento tutto in una volta l'intero debito ancora scoperto. Anche dopo che è subentrata la mora, sull'importo scoperto e fino all'ammortamento, l'accreditato continua ad essere debitore alla banca dell'interesse indicato sulla facciata anteriore.
5. Se l'accreditato muore prima del completo rimborso del credito, in linea di massima gli viene rimesso il debito residuo (capitale, interessi e spese) fino ad un importo di CHF 60'000.-. Se l'accreditato alla stipulazione del presente contratto soffre di importanti infermità, malattie o esiti di incidenti, di cui è a conoscenza o dovrebbe essere a conoscenza, e se subentra il caso di morte in connessione causale con essi, la banca può rimettere il debito residuo fino al 50%. Se esistono più accreditati, la banca in caso di morte del primo nominato può rimettere il debito residuo nei confronti di tutti gli accreditati. L'accreditato attesta di essere attualmente pienamente capace di guadagnare e di lavorare e di non essere sotto trattamento o controllo medico.
6. a) Tutte le comunicazioni della banca (compresi estratti conto, circolari, disdette) sono da considerare notificate validamente se inviate all'ultimo indirizzo di corrispondenza reso noto dall'accreditato. L'accreditato riconosce espressamente la validità ed il vincolo legale della notifica mediante moderne tecnologie di comunicazione, come posta elettronica, SMS o simili, per tutta la corrispondenza fra lui e la banca (p.es. solleciti, estratti conto). Laddove le presenti condizioni contrattuali o una norma di legge vincolante non richiedono la forma scritta, basta anche l'invio della comunicazione all'ultimo indirizzo e-mail, numero del cellulare o simili, resi noti dall'accreditato. Come data di invio vale la data delle copie in possesso della banca, delle distinte di spedizione o simili. L'accreditato è d'accordo che la trasmissione o l'elaborazione dei dati da parte di terzi incaricati dalla banca può avvenire all'interno e all'estero ed in questo contesto, se applicabile, rinuncia al segreto bancario svizzero ed accetta in particolare anche il loro possibile trasferimento all'estero.
b) Il danno derivante dall'utilizzo di posta, telefono, telefax o di altri tipi di trasmissione, segnatamente da perdita, ritardo, malintesi, storpiature, doppie copie, errori di trasmissione, carenze tecniche e disturbi, guasti di funzionamento o intrusioni illegittime in sistemi EDP (dell'accreditato o di un terzo), come pure in sistemi e reti di trasmissione accessibili a chiunque, è a carico dell'accreditato, purché la banca abbia adottato la diligenza consueta in affari.
c) L'accreditato s'impegna a portare subito a conoscenza della banca un eventuale cambio dell'indirizzo del domicilio, dell'indirizzo di notifica o di corrispondenza o di altri motivi per i quali l'indirizzo utilizzato non è più valido (p.es. cambiamenti di nome). Se la banca deve sostenere spese per assicurare la raggiungibilità dell'accreditato (segnatamente ricerche d'indirizzo), i relativi esborsi sono addebitati all'accreditato.
7. Se l'accreditato sposta all'estero il suo domicilio o il suo luogo di soggiorno abituale, è tenuto a rimborsare totalmente il credito prima della sua partenza.
8. Di norma, la banca addebita al cliente le spese supplementari da questi causate. Per ogni sollecito sarà fatturata al cliente una spesa di CHF 35.-. Inoltre, le telefonate e la corrispondenza eventualmente necessarie in questo contesto saranno addebitate al cliente secondo il loro costo effettivo. Qualora, nell'ambito di una situazione d'incasso, fosse necessario che un rappresentante della banca si rechi di persona dal cliente, a questi verrà fatturata una spesa forfettaria di CHF 200.-. Delle eventuali spese di esecuzione saranno parimenti a carico del cliente. Inoltre, la banca può fatturare CHF 25.- per ogni ricerca d'indirizzo e ogni estratto conto supplementare richiesto dal cliente. In caso di risoluzione anticipata del contratto, la banca può fatturare al cliente fino a CHF 150.- per il disbrigo. Per i versamenti allo sportello postale può essere addebitata al cliente una spesa di CHF 3,50 per ogni ordine eseguito. Ulteriori tasse e spese fuori dall'ambito d'influenza della banca saranno anch'esse addebitate al cliente in base al principio di causalità.
9. Il presente contratto si basa sull'aliquota per l'imposta sul valore aggiunto vigente al momento della stipulazione del contratto. Qualora nel corso della durata contrattuale a seguito della modifica delle norme sull'imposta del valore aggiunto o di altre norme di legge e di ordinanza la banca dovesse sostenere emolumenti o oneri fiscali supplementari, l'accreditato è d'accordo su un adeguato aumento delle sue obbligazioni.
10. a) Responsabile per il trattamento dei dati personali del cliente è in linea di principio la banca. Essa tratta i dati concernenti il cliente (dati del cliente) nella misura in cui sia necessario per la stipulazione e l'esecuzione del contratto con il cliente o per lo svolgimento di misure precontrattuali su richiesta del cliente e per finalità con ciò compatibili. Entro questi limiti, la banca tratta i dati del cliente, in particolare, per l'esecuzione di processi aziendali, per garantire la sicurezza informatica e per la gestione dei sistemi, per il calcolo di rischi di credito rilevanti ai fini commerciali, per la gestione dei rapporti contrattuali (ad es. trattamento delle domande ed esecuzione dei contratti, attuazione del contratto, misure di incasso e comunicazione con il cliente) e per attività di marketing. Per tali finalità essa può anche effettuare profilazioni risp. creare e trattare profili della personalità.
b) Per la stipulazione e l'esecuzione del presente contratto, la banca può prendere in particolare tutte le informazioni necessarie sul cliente connesse all'esame della domanda e all'esecuzione del rapporto contrattuale presso terzi, ad es. presso altre società del gruppo Cembra («società di gruppo»; una lista di volta in volta aggiornata è reperibile sul sito www.cembra.ch/gruppo), presso terzi autorizzati dal cliente (ad es. banche), presso uffici, agenzie d'informazioni attive nel settore economico, l'Ufficio centrale per le informazioni sui crediti (ZEK) nonché la Centrale d'informazione per il credito al consumo (IKO) e può comunicare il contratto e la sua esecuzione allo ZEK e all'IKO. Eventuali blocchi dei dati disposti dal cliente s'intendono rimossi nei confronti della banca. Il cliente prende inoltre atto che in caso di una nuova domanda di credito risp. leasing, su richiesta, la ZEK e l'IKO informeranno gli istituti di credito a esse affiliati in merito agli obblighi di credito esistenti.
c) Inoltre, la banca tratta i dati del cliente per la salvaguardia dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi (ad es. agenti/intermediari e imprese d'assicurazione) e/o del cliente, nella misura in cui non prevalgano interessi opposti del cliente. La banca e le sue società di gruppo possono, entro questi limiti, scambiarsi reciprocamente i dati del cliente per finalità di analisi del rischio di credito e lotta alle frodi. La banca può inoltre utilizzare i dati derivanti dalla relazione commerciale per finalità di marketing. Società di gruppo e terzi possono far pervenire al cliente informazioni personalizzate e consulenze individuali in merito a offerte di prodotti o servizi della banca. Il cliente accetta con la stipulazione del presente contratto che la banca gli trasmetta le relative informazioni e offerte di consulenza anche tramite mezzi di comunicazione elettronici, incluse e-mail o SMS. Il cliente può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing, comunicandolo per iscritto alla banca. Oltre a ciò, il cliente può revocare in qualsiasi momento il proprio consenso al recapito di informazioni e offerte di consulenza tramite mezzi di comunicazione elettronici, comunicandolo per iscritto alla banca.
d) In relazione alla stipulazione o all'esecuzione del presente contratto, la banca può scambiare i dati del cliente con terzi, ad es. con agenti, intermediari, imprese d'assicurazione e autorità. Per il trattamento dei dati del cliente da parte di questi terzi si applicano ogni volta le disposizioni relative alla protezione dei dati dei terzi in questione.
e) Inoltre, la banca può esternalizzare in parte i propri servizi a società di gruppo e a terzi in Svizzera e all'estero («fornitori di servizi»), in particolare nei settori dello svolgimento di processi aziendali, della sicurezza informatica e della gestione dei sistemi, della ricerca e della prospezione di mercato, della verifica della solvibilità, del calcolo di rischi di mercato e della gestione dei rapporti contrattuali (ad es. trattamento delle domande ed esecuzione dei contratti, incasso e comunicazione con il cliente). Oltre a ciò, la banca può incaricare fornitori di servizi di effettuare l'invio fisico o elettronico delle informazioni e delle offerte di consulenza. Questi fornitori di servizi trattano i dati del cliente su incarico e secondo le istruzioni della banca.
f) Qualora la banca intenda comunicare dati del cliente in uno Stato che non garantisce un'adeguata protezione, essa assicura tramite idonee misure o accordi che i relativi destinatari garantiscano una protezione adeguata dei dati del cliente.
g) La banca si riserva di trasferire i dati tramite Internet ai fini della comunicazione con il cliente o con terzi, a condizione che il cliente scelga Internet come canale di comunicazione. Internet è una rete mondiale, aperta e accessibile a tutti. Di conseguenza, la banca non può garantire la confidenzialità dei dati in caso di trasmissione via Internet.
h) La banca può trasferire, totalmente o in parte, a società di gruppo e a terzi – sul territorio nazionale e all'estero – unicamente i suoi diritti o i suoi diritti e obblighi derivanti dal rapporto contrattuale incluse eventuali garanzie o il contratto stesso. Il trasferimento include il diritto al trasferimento ulteriore in Svizzera e all'estero. La banca può rendere accessibili ai titolari del diritto summenzionato i dati connessi al rapporto contrattuale.
i) **Per quanto concerne i trattamenti dei dati menzionati alla presente cifra 10, il cliente rinuncia espressamente al segreto bancario.** Ulteriori informazioni relative alla protezione dei dati sono disponibili nell'Informativa sulla protezione dei dati della banca (www.cembra.ch/it/informativa-sulla-protezione-dei-dati/).

Condizioni generali applicabili al contratto Credito in contanti

11. L'accreditato non è autorizzato a compensare eventuali pretese con le sue obbligazioni nei confronti della banca. Tale divieto di compensazione resta in vigore anche in caso di fallimento, dilazione concordataria e insolvenza della banca. La cessione parziale o completa a terzi di pretese nei confronti della banca da parte dell'accreditato è proibita.
12. La banca è autorizzata a modificare in qualsiasi momento le condizioni generali del presente contratto di credito, notificando tali modifiche tramite circolare o in altro modo adeguato. Le modifiche sono considerate accettate se entro 4 settimane dall'invio delle modifiche non perviene alla banca l'obiezione per iscritto del cliente.
13. a) Le pattuizioni speciali al di fuori del presente contratto di credito per essere valide richiedono l'approvazione scritta della banca. I patti accessori verbali non sono validi.
b) L'inefficacia di singole disposizioni contrattuali non tocca l'efficacia ed il vincolo delle altre disposizioni.
c) Il presente contratto di credito è redatto in duplice copia ed è stato consegnato ad ogni contraente in un esemplare sottoscritto da entrambe le parti.
14. **Tutti i rapporti giuridici fra l'accreditato e la banca sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero, salvo che non debbano essere applicate imperativamente norme giuridiche diverse. Foro competente esclusivo per tutti i procedimenti, salvo che non si debba rispettare un foro competente imperativo, è Zurigo.**